

CIRCOLARE N. 22

Reggio nell'Emilia, lì 29 settembre 2021

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA a fronte delle spese di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione (Covid-19), sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 (art. 32, DL 73/2021, conv.to in I. 23/7/2021, n. 106)

Gentile Cliente.

richiamiamo la sua attenzione sulla normativa in oggetto, che ha rifinanziato e riaperto i termini di accesso ad un beneficio, rivolto ad imprese e professionisti (oltre ad enti non commerciali, religiosi, ecc.), già applicato in forma analoga nel corso del 2020.

Esso consiste nell'erogazione di un contributo, in forma di credito d'imposta, pari al 30% delle spese di sanificazione degli ambienti e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. La spesa massima agevolabile è di euro duecentomila, cui corrisponde un'agevolazione massima di euro sessantamila.

Le spese che consentono il beneficio sono quelle sostenute per le seguenti finalità:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione:
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Avvocati e **Dottori Commercialisti** Associati

Carlo Baldi Francesca Baldi * Bruno Bartoli Matteo Bedogna Simone Caprari Fausto Carboni Luca Carra Claudia Catellani Saimon Conconi Guido Garettini *1 Andrea Magnanini Sara Mandelli Nadia Pinelli ' Guido Prati Luca Rinaldi Luigi Spadaccini Sabrina Tamburini * Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni ' Giovanni Bevivino Gabriele Borghi * Cristina Corradini Francesco Ferrari Anna Freschi ** Licia Grammatico Elisa Martinelli Paolo Messarra Francesco Patteri Niccolò Reggi Valentina Spreafichi

* Avvocati **Avvocati patrocinanti in Cassazione





Quanto alla corretta collocazione temporale delle spese:

- per le imprese, rileva il criterio di competenza;
- per gli altri soggetti beneficiari dell'agevolazione (professionisti, enti non commerciali), rileva il <u>criterio di cassa</u>.

Utilizzo del credito e tassazione

Il credito è utilizzabile in una delle seguenti forme:

- in compensazione con modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2021 (mod. SC_2021), a compensazione dei debiti di imposta da essa emergenti.

Il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate che regola l'applicazione del beneficio non menziona la possibilità di cessione del credito. Non stabilisce neppure un termine ultimo, entro il quale si debba utilizzare il credito a pena di decadenza.

Il credito di imposta non concorre alla soglia di compensazione massima di euro 700.000 (elevato a 2.000.000 di euro nell'esercizio 2021), né al tetto del credito d'imposta agevolabile di 250.000 euro, ex art. 1, comma 53, l. 244/2007. Non concorre alla saturazione dei limiti massimi di aiuto stabiliti dall'Unione Europea, in quanto non è una misura selettiva e non costituisce "aiuto di Stato".

Non concorre all'imponibile IRES/IRPEF, né IRAP, né al rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, TUIR).

Come in occasione dell'analogo beneficio introdotto nel 2020, l'agevolazione non verrà attribuita nell'ordine di arrivo delle richieste, ma a ripartizione proporzionale, sulla base di tutte le prenotazioni pervenute in termini, nel limite di dotazione di spesa stabilito dalla legge.

La comunicazione delle spese va trasmessa in via telematica, direttamente o avvalendosi dello Studio, con il modello allegato alla presente circolare sub lettera "A", nel periodo intercorrente tra il 4/10/2021 ed il 4/11/2021.

Il modello richiede due sole indicazioni:

- l'importo totale delle spese ammissibili, sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, e
- l'importo del credito d'imposta massimo vincibile, corrispondente al 30% del valore precedente.

Entro il giorno 12/11/2021 il direttore dell'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale di assegnazione del credito d'imposta; a partire da allora e limitatamente a quella percentuale sarà possibile fruire del credito d'imposta in una delle modalità avanti descritte.

La dotazione di spesa assegnata al servizio del credito per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti è pari a 200 milioni di euro.

* * * * * * * *



Per la cura della trasmissione di vs competenza, potete rivolgervi presso lo studio alla dott.ssa Manuela Tirelli (Tel: 0522 271220 – mail:manuela.tirelli@baldiandpartners.it), indicando i due importi da inserire a nostra cura nel modello.

Siamo a vostra disposizione per la disamina di aspetti particolari e per qualsiasi chiarimento possa essere utile.

Rinnoviamo cordiali saluti.

BALDI & PARTNERS

AVVOCATIE COMMERCIALISTI